



VERBALE N. 8 – R/GL

REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Servizio Promozione delle filiere e biodiversità agraria

Ufficio Promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027

(DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 e s.m.i.)

Bando 1683 per l'attivazione dell'intervento
SRG09 "Cooperazione per azione di supporto all'innovazione e servizi
rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare"

Art. 77 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115

**Avviso pubblico approvato con Determinazione n. DPD019/155 del 31.10.2023 modificato con
Determinazione n. DPD019/123 del 30/05/2024 e n. DPD019/88 del 08/05/2025**

**RIESAME
ISTRUTTORIA di AMMISSIBILITA'**

I sottoscritti Luciano Santoferrara e Vincenzo Italiani sono stati incaricati, a seguito di riunione del gruppo di lavoro in data 05/08/2025, di procedere alla istruttoria della richiesta di riesame della procedura di ammissibilità di cui alla domanda di sostegno riportata nel successivo quadro A.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

CUAA (CODICE FISCALE): **91007620692**

PARTITA IVA: **02199550696**

Ragione Sociale: **CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO (CAPOFILA)**

Sede legale: **Corso Matteotti – Palazzo Corvo ORTONA (CH)**

PEC: **consorzio-viniabruzzo@pec.it**

Rappresentante Legale (Cognome e Nome): **OMISSISS**

C.F. **OMISSISS**

Indirizzo legale rappresentante: **OMISSISS**

QUADRO B - DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Domanda di sostegno n. **54830059108**

Preliminarmente i sottoscritti dichiarano, in merito al procedimento di che trattasi:

- la insussistenza di interessi finanziari e di conflitti di interesse
- di prendere atto dell'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità svolta dagli incaricati riportati nel seguente quadro B.

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DEL CONTROLLO

Il Dirigente del Servizio DPD019 è il Dr Carlo Maggitti

Il Responsabile del coordinamento delle attività istruttorie è il Dr Tommaso Visco, responsabile dell'Ufficio promozione delle filiere in ambito sviluppo rurale e programmi OP

Tecnici che hanno effettuato le verifiche istruttorie: Vincenzo Colonna e Franco Bomba

Nota di comunicazione alla ditta dell'avvio del Procedimento istruttorio: RA 0222152/25 del 28/05/2025

VISTE:

- La nota di comunicazione di esclusione per inammissibilità: Prot. n. RA 0307974/25 del 23/07/2025 con le motivazioni riportate nell'allegato verbale di Istruttoria di Ammissibilità in data 23/07/2025 (verbale n. 8/GL);
- La richiesta di riesame da parte della Ditta Capofila pervenuta con nota PEC Protocollo n. RA 0314301/25 del 29/07/2025.
- Nota di comunicazione dell'avvio del Procedimento istruttorio del riesame: RA 0332523/25 del 11/08/2025

Ciò premesso

si procede al riesame di verifica della ammissibilità sulla scorta della citata documentazione.

La domanda di sostegno n° **54830059108** è stata ritenuta inammissibile in sede di esame istruttorio, ai sensi del paragrafo **13.2, lettera k) dell'Avviso in quanto:**

- a) non sono state allegate le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 al fine di consentire i controlli previsti dal D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modifiche ed integrazioni da parte dei seguenti partner: *Consorzio PMI Alto Sangro Soc. consortile arl- Agricoltura è vita srl – Cantina frentana soc. coop. agr. srl – Cantina san Zefferino – Olearia e vinicola Villese*. Le dichiarazioni devono comprendere anche i familiari e conviventi, come previsto all'Allegato 4;
- b) Per le seguenti ditte: Cantina Ripa Teatina – Cantina Villamagna – Cantina Paglieta non sono presenti le dichiarazioni dei familiari e conviventi; ai sensi del paragrafo 13.2.2 dell'Avviso, e la mancata presentazione della documentazione fa sì che la

domanda di sostegno sia dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative.

Istanza di riesame - La Ditta Capofila, nella propria richiesta di riesame (nota PEC Protocollo n. RA 0314301/25 del 29/07/2025.), evidenzia che:

Riguardo l'assenza delle dichiarazioni antimafia familiari conviventi di tutti i componenti C.d.A e Collegio Sindacale dei partner del Progetto, il soggetto capofila ha dichiarato che, per errore, in fase di caricamento a sistema della documentazione a supporto della domanda di sostegno, non è stato inserito il file Zippato contenente tutte le dichiarazioni ma solo quello del soggetto capofila (viene ora allegato alla presente PEC).

Nella nota di riesame la Ditta conclude con la richiesta di “*considerare errore materiale l'assenza del file zippato contenente tutte le dichiarazioni che vengono comunque allegate alla presente istanza di riesame e di riammettere il partenariato Consorzio di Tutela Vini D'Abruzzo alle successive fasi di valutazione del progetto, cioè alla valutazione di merito e all'assegnazione dei punteggi.*”

A) Verifiche effettuate:

Controllo della documentazione allegata alla domanda di sostegno, con particolare riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia dei familiari conviventi di tutte le ditte partecipanti al partenariato Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo.

B) Analisi delle richieste:

Riscontro al punto 1) della richiesta di riesame:

Le controdeduzioni presentate dal CONSORZIO TUTELA VINI D'ABRUZZO sono, di fatto, finalizzate ad integrare la documentazione mancante. Al riguardo il par. 13.2, c. 2, dell'Avviso è univoco, per cui la mancata presentazione della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno. Per questo motivo, non è applicabile il principio del soccorso istruttorio, richiamando in tal senso quanto affermato dal Consiglio di Stato “*le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla legge o dal bando o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i concorrenti, pena la violazione del principio della par condicio*” (Consiglio di Stato Sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5698).

Il principio del “soccorso istruttorio” è, infatti, inoperante ogni volta che vengano in rilievo omissioni di documenti o inadempimenti procedurali richiesti, a pena di esclusione, dalla lex specialis, cioè dalle regole specifiche del bando (specie se si è in presenza di una clausola univoca, che non lascia spazio a interpretazioni: il bando afferma chiaramente che la mancanza di un certo documento comporta l'esclusione). Diversamente, l'integrazione si risolverebbe in un effettivo vulnus del principio di parità di trattamento (ved. par. 5.11 delle Disposizioni Attuative del CSR).

Se si permettesse a qualcuno di integrare documenti che dovevano essere presentati obbligatoriamente si violerebbe il principio di parità di trattamento tra i concorrenti. Alcuni avrebbero un vantaggio ingiusto rispetto ad altri che hanno rispettato le regole fin dall'inizio.

Pertanto, le integrazioni fornite non sono accoglibili.

Riscontro punti 1-6 della richiesta di riesame: in merito agli altri punti della richiesta di riesame, riguardanti la carenza documentale, si esplicano le seguenti considerazioni, che non incidono ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno:

1) spese del personale.

– Il Capofila ritiene che, nel paragrafo 11.1 del bando, non venga richiesto in maniera esplicita quali e quante figure sono impiegate nel progetto, né il costo unitario e le ore impiegate nelle varie attività (ritiene che questi dati siano da presentare solo alla domanda di pagamento con la rendicontazione finale). Si dà disponibilità ad integrare tali dati ma, vista la presenza di soggetti pubblici ed il periodo di chiusura (agosto), si chiede un periodo congruo per poter acquisire e presentare la documentazione (almeno 60 giorni).

Riscontro:

al punto 11.4 del bando si precisa che *“Ad eccezione dei costi riconosciuti sulla base di Opzioni Semplificate di Costo, le spese per essere ammissibili devono essere:*

a. imputabili ad un'operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;

b. pertinenti rispetto all'investimento ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'investimento stesso;

c. congrue rispetto all'investimento ammesso e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione.

d. necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione”.

Alla luce di quanto sopra le spese per il personale andavano dettagliate e la mancanza di tali elementi non permette di stabilire la congruità della spesa.

2) Spese per missioni e trasferte.

– Secondo il soggetto Capofila, analogamente alla voce spese del personale, la rendicontazione potrà essere fatta solo al momento della domanda di pagamento.

Riscontro:

al punto 1 del paragrafo 11.2 si precisa che *“Per le spese di viaggi e trasferte il proponente deve specificare nella domanda di sostegno le modalità di quantificazione dei singoli costi previsti (es. distanza in km, pernottamenti, stima pedaggi e vitto, etc...)”* cosa che nel progetto non è stata fatta.

3) Acquisizione beni e servizi.

– I preventivi, secondo il soggetto Capofila, non possono che essere presentati **“a corpo”** non essendo scorporabili per ogni attività: si fa riferimento a specifiche attività tecnico professionali che stante la natura dei servizi richiesti sono state già dettagliate sufficientemente.

Riscontro:

Il paragrafo 11.3 del Bando è chiarissimo perché fa riferimento alla presenza di 3 preventivi datati e firmati, che oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/o scientifiche del prodotto o servizio offerto, devono essere presentate da fornitori differenti ed essere comparabili e competitivi tra loro rispetto ai prezzi di mercato. Inoltre non sono ammessi preventivi indicativi o forfettari cosa che è presente nei preventivi inviati.

4) Spese amministrative del Capofila.

– Il Capofila ha evidenziato che, analogamente alle spese del personale e delle missioni e trasferte, non sono state specificate le spese amministrative ma rimandate alla fase di rendicontazione finale perché al momento della presentazione della domanda non si aveva contezza di alcuni costi relativi alle spese notarili o di fidejussioni eventuali.

Riscontro:

Per questa voce, pur comprendendo la difficoltà di quantificare tali spese, risulta indicato solo un costo generico e cumulativo; comunque tra le spese amministrative si annoverano anche altri costi che non sono stati menzionati.

5) Scambi di conoscenza.

- La realizzazione di una visita guidata è stata indicata in termini complessivi poiché ad avviso del soggetto Capofila potrà essere realizzata solo alla fine del progetto stante la difficoltà di localizzare l'intervento, numero dei partecipanti, strutture aziendali da visitare, etc.

Riscontro:

Nella realizzazione di una visita doveva essere indicato il tipo di incontro con dettaglio di un numero minimo di partecipanti, dell'organizzazione presso una struttura con specifica indicazione di alcuni costi (quali ad esempio costo della struttura, eventuale costo di fornitura di vitto e alloggio di docenti esperti, di attrezzature a supporto dell'organizzazione, etc.), cosa che nel progetto non è stato presentato.

6) Profili di incompatibilità del Responsabile Tecnico – Il capofila ritiene non pertinente la contestazione in essere perché il Dr. Cavaliere ha un contratto di lavoro part time con la Regione e ha rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse in fase di richiesta di autorizzazione al nulla osta per il passaggio da tempo pieno a parziale e, che l'attività svolta nella pubblica amministrazione non ha nulla a che vedere con il settore vitivinicolo e quello relativo alla gestione del PSR/CSR. Inoltre, lo stesso, è stato indicato al solo scopo di referente del progetto e non di soggetto/personale da impiegare nel medesimo quindi non rendicontabile per le attività da porre in essere.

Riscontro:

Si annota l'affermazione che il Dr. Cavaliere non rientrerà tra le figure con attività da rendicontare; si evidenzia altresì che alcuna documentazione in merito è stata prodotta.

Conclusioni istruttorie:

Alla luce delle analisi valutative riportate nel paragrafo precedente, si evince che la verifica della documentazione allegata alla domanda di sostegno, con particolare riferimento alle dichiarazioni antimafia dei familiari conviventi di tutte le ditte partecipanti al partenariato Consorzio Tutela Vini D'Abruzzo, ha confermato l'assenza della suddetta documentazione.

Esito del riesame

Negativo. La domanda di sostegno n° **54830059108** va ritenuta inammissibile alla luce di quanto sopra esposto. Si confermano le risultanze del verbale istruttorio n. 8/GL.

Pescara, 02/09/2025

Incaricati dell'Istruttoria

Luciano Santoferrara

Vincenzo Italiani